

	Legge Dini - 1995		Legge Maroni - 2004 in vigore dal 1 gennaio 2008		Ipotesi accordo 20-lug-07		Differenza legge maroni - legge dini		Differenza Ipotesi accordo 20/7/2007 e legge Maroni		
	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	Età Anagrafica	Età Anagrafica + anni di contributi	Età contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	
										età anagrafica	anni di contributi
2008	40	57-35 (*)	40 (*)	60 – 35 (**)	40 (*)	58 – 35	=	+ 3 anni	=	- 2 anni	=
1 gennaio 2009	40	57-35 (*)	40(*)	60 – 35 (**)	40(*)	58 – 35	=	+3 anni	=	- 2 anni	=
1 luglio 2009	40	57-35 (*)	40(*)	60 – 35 (**)	40(*)	quota 95 con età minima 59 anni	=	+3 anni	=	-1	+1
2010	40	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 95 con età minima 59 anni	=	+4 anni	=	-2	+1
2011	40	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 96 con età minima 60 anni	=	+4 anni	=	-1	+1
2012	40	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 96 con età minima 60 anni	=	+4 anni	=	-1	+1
2013	40	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 97 con età minima 61 anni	=	+4 anni	=	=	+1
2014	40	57-35 (*)	40(*)	62 – 35 (**)	40(*)	quota 97 con età minima 61 anni	=	+5 anni	=	-1	+1
	(*) Se età anagrafica uguale o maggiore di 57 anni : Requisiti entro 31 marzo finestra di uscita 1 luglio. Requisiti entro 30 giugno finestra di uscita 1°ottobre. Requisiti entro 30 settembre finestra di uscita 1 gennaio anno successivo. Requisiti entro il 31 dicembre finestra di uscita il 1°aprile anno successivo. Se età inferiore a 57 anni :per i primi tre trimestri finestra di uscita al 1 °gennaio dell' anno successivo per il quarto trimestre finestra di uscita al 1°aprile dell' anno successivo.		(*) requisito di 40 anni con 57 anni di età finestra di uscita 1 gennaio anno successivo, requisito di 40 anni senza 57 anni di età finestra di uscita 1°luglio dell' anno successivo.		(**)Requisito entro il 30 giugno finestra di uscita 1° gennaio anno successivo. Requisito entro il 31 dicembre finestra di uscita 1° luglio anno successivo.		(*) vengono ripristinate le 4 finestre di uscita al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa. Il Governo e le parti sociali costituiranno una Commissione allo scopo di esaminare la possibilità di inserire, nell'ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di uscita verso la pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il mese di settembre 2007.				

tratto da : Articolo 2 legge lavori usuranti 4 agosto 1999

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

tratto da : Protocollo su previdenza lavoro e competitività pagina 9-10

Per quanto riguarda i lavori usuranti sono state individuate risorse massime disponibili su base annua che riguarderanno circa 5000 lavoratori l'anno,...

...L'ipotesi conclusiva, definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali che concluderà i suoi lavori entro settembre 2007, prevede:

a) i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministro del lavoro del 1999 (decreto Salvi);

b) **lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs.66/2003.**

c) lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:

- lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie
- lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni
- lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a

d) conducenti di mezzi pubblici pesanti

Coloro che risultano nelle condizioni suddette possono conseguire su domanda diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo di almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Le ulteriori determinazioni saranno affidate alla Commissione di cui sopra.

tratto da : dlgs.66/2003

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) "lavoratore notturno":

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;